

Modello di Organizzazione e di gestione ex D.lgs n. 231/01

Parte Speciale

MO – Parte Spec.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

N° revisione 02 Data 07.06.2023 Seconda Emissione

INDICE

- | | |
|--|----------------|
| 1. Struttura del modello | pag. 3 |
| 2. Mappa delle attività a rischio | pag. 4 |
| 3. Analisi preliminare del contesto | pag. 4 |
| 4. Individuazione aree e processi a “rischio reato” | pag. 5 |
| 5. Procedure | pag. 11 |

1. LA STRUTTURA DEL MODELLO

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Alphaomega di dotarsi di un Modello si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale (dal *management* ai dipendenti tutti) sia tutti i Soggetti Terzi alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

La "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di *governance*, della struttura societaria ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni ad oggi espresse dalla giurisprudenza unitamente a quelle indicate dalle Associazioni di Categoria (in modo particolare Confindustria) e della *best practice* di settore.

Il processo di costruzione del Modello si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato l'individuazione della **mappa delle attività a rischio** ovvero delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i Reati, secondo quanto espressamente previsto dal Decreto.

Si è quindi provveduto alla valutazione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi a presidio dei rischi individuati, all'adeguamento del **Codice Etico** e di specifici **Protocolli** – in realtà già di fatto in gran parte esistenti – finalizzati a governare i profili di rischio evidenziati a seguito della mappatura delle attività societarie, secondo quanto richiesto dal Decreto.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto quindi:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'**Organismo di Vigilanza** espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a prevedere la definizione più puntuale di un **apparato sanzionatorio** in relazione alle violazioni al Modello;
- a definire le modalità di **diffusione** del Modello e di relativa formazione del personale.

2. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Il Modello di Alphaomega si basa sull'individuazione della mappa delle attività a rischio, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i Reati, secondo quanto

espressamente previsto dall'art. 6, c. II, lett. a) del Decreto.

La mappatura delle attività a rischio è stata realizzata valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro integrato che ha coinvolto la Governance ed i responsabili delle funzioni della Società.

Il gruppo di lavoro si è avvalso anche del supporto consulenziale di soggetti esterni con competenze in materia di *risk management* e controllo interno, legali e penalistiche.

Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nella mappatura delle attività a rischio (*risk assessment*).

3. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i *key owners* e con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

Scopo della fase in oggetto è stata la preventiva identificazione dei processi, sottoprocessi ed attività aziendali

e quindi l'individuazione delle aree di rischio ovvero delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

Sono state identificate le risorse aziendali responsabili dei citati processi aziendali e dei meccanismi di controllo esistenti, che sono state intervistate al fine di rendere il Modello per il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Le interviste infatti, finalizzate altresì a rafforzare il processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, alle attività di adeguamento della Società al predetto Decreto, all'importanza del rispetto delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei Reati, sono state condotte con l'obiettivo di individuare ed aggiornare o codificare, se necessario, i processi e le attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ E DEI PROCESSI A “RISCHIO REATO”

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

a. le aree di attività "sensibili" alla commissione dei Reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;

b. i processi "strumentali" alla realizzazione dei Reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere Reati.

L'analisi, riportata nella mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali come di seguito specificate, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio), di cui all'art. 24-bis (Reati informatici e trattamento illecito dei dati), di cui all'art. 25-ter (Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati), di cui all'art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), di cui all'art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Con riferimento invece, ai Reati di cui all'art. 24-ter (Reati di criminalità organizzata), di cui all'art. 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), di cui all'art. 25 bis-1 (delitti contro l'industria e il commercio, con esclusivo riferimento all'art. 512 bis c.p.; gli altri reati presupposto non sono materialmente applicabili), di cui all'art. 25-quater.1 (reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), di cui all'art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo), di cui all'art. 25 quinquies (Reati contro la personalità individuale), di cui all'art. 25-sexies (Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato), dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione della norma sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) di cui all'art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), di cui all'art. 25-undecies (Reati ambientali), di cui all'art. 25- duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e alcuni dei Reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nella mappatura analitica, si sono considerati validi e adeguati i principi, le disposizioni e regole comportamentali di cui al Codice Etico, alla presente Parte Generale del Modello ed alle norme, anche relativamente alle certificazioni di qualità possedute, già vigenti all'interno dell'Organizzazione.

Con riferimento, in particolare, ai Reati di cui all'art. 25 – septies del D.Lgs. 231/2001 - delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D.Lgs. 81/08, la cui valutazione di dettaglio trova anche riscontro nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società, le variabili d'analisi sopra esposte non sono state applicate. In virtù della peculiarità dei perimetri oggetto di analisi, per tali aree si rimanda alle valutazioni di rischio esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e nel Sistema di gestione integrato qualità, salute e sicurezza ed ambiente predisposto dalla Società in conformità agli standard OHSAS 18001.

Anche per quanto attiene ai Reati di cui all'art. 25 – *undecies* del D.Lgs. 231/2001 (Reati ambientali), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di ambientale, la cui valutazione di dettaglio trova anche riscontro nelle analisi di rischio ambientale adottate dalla Società, le variabili d'analisi sopra esposte non sono state applicate. In virtù della peculiarità dei perimetri oggetto di analisi, per tali aree si rimanda alle valutazioni di rischio esplicitate nelle analisi di rischio e impatto ambientale adottate ai sensi della vigente normativa e nel Sistema di gestione integrato qualità, salute e sicurezza ed ambiente predisposto dalla Società in conformità agli standard ISO 14001.

Con riferimento al reato di cui all'art. 346 *bis* del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che *“il reato di cui all'art. 346 bis c.p. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione [...] fermo restando che il denaro, l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione”* (cfr. sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 4113/2016) e che quindi tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli art. 319 e 319-ter c.p., alle variabili d'analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di *scoring* previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

Infine, per i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies e i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-*quaterdecies*, non riportati nell'allegato 2, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai Reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i principi di comportamento e controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei Reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura “associativa” con cui la

manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o *partner* commerciali).

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

! considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da Reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto di natura non- colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i principi di comportamento e di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono quelli stabiliti nella presente Parte Speciale del Modello;

! considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o *intercompany*, investimenti e gestioni dell'*asset* e degli investimenti, ecc..

Tale tracciabilità, alla luce degli approfondimenti svolti, è comunque garantita dalle ordinarie procedure di controllo in essere.

Infine sono state esaminate le aree di rischio relative ai reati tributari, previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* e ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsti dall'art. 25 *octies.1*, per i quali sono state predisposte specifiche appendici procedurali al modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse e le principali funzioni

aziendali coinvolte. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile (rischio inerente), secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

- ! identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
- ! asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
- ! asse impatto (cd. Magnitudo), indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
- ! assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:

per l'asse probabilità:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
- eventuali precedenti di commissione dei Reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera;

per l'asse impatto:

- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs 231/01 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio - alto - molto alto);
- definizione dello *scoring* finale (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili (c.d. *ranking* del rischio).

La mappatura del rischio è stata condivisa dal gruppo di lavoro col costituendo Organismo di

Vigilanza Monocratico ed il *top management* e infine approvata, contestualmente al Modello, dal Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/2001 si riportano le **aree di attività aziendali individuate come a rischio**, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare sono state identificate le seguenti aree di rischio:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
2. Risorse Umane;
3. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
4. Partecipazione alle gare, stipulazione ed esecuzione dei contratti;
5. Individuazione e gestione di partner commerciali;
6. Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
7. Approvvigionamento di materiali e servizi;
8. Affidamento e gestione di appalti/subappalti;
9. Gestione amministrativa della commessa;
10. Consulenze e incarichi professionali;
11. Richiesta e gestione di eventuali finanziamenti pubblici;
12. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
13. Gestione dei rapporti con gli organi sociali, gli organi di controllo, i soci e delle operazioni straordinarie sul capitale;
14. Gestione operazioni di M&A e di costituzione ed estinzione di società;
15. Gestione dei rapporti infragruppo;
16. Gestione dei sistemi informativi e dei diritti d'autore in ambito ICT;

Rispetto a quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che il Modello organizzativo di Alphaomega prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "*outsourcing*") di alcune attività aziendali, o parti di esse, presso altre società del Gruppo.

Nell'affidamento delle attività in *outsourcing* la Società salvaguarda il proprio interesse sociale e conserva le necessarie competenze e responsabilità sui servizi esternalizzati.

Pertanto, per tutte le attività che vengono svolte (in tutto o in parte) in *outsourcing* dalle *Sister Company* i presidi di controllo, sono orientati:

- al rispetto delle prescrizioni del presente Modello;
- al rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure eventualmente adottate da ogni singola Società del Gruppo.

La vigilanza da parte di Alphaomega è volta a verificare che, nelle attività espletate dall'*outsourcer*, dette regole vengano rispettate con specifico riferimento alla loro applicazione direttamente riferibile all'attività della Società.

È attribuito al Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e delle Funzioni aziendali competenti, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

Il risk assessment della Società, in continuo aggiornamento, è contenuto in un apposito allegato del presente Modello organizzativo.

5. PROCEDURE

A seguito della identificazione delle attività a rischio e in base al relativo sistema di controllo esistente, la Società ha elaborato **specifiche procedure (Protocolli)**, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

Nell'ambito di ciascun Protocollo si rilevano:

- a.i.1. obiettivi del documento;
- a.i.2. ambito di applicazione;
- a.i.3. principi di comportamento;
- a.i.4. principi di controllo;
- a.i.5. flussi informative tracciabili dal programma gestionale utilizzato.

I principi di controllo riportati nei Protocolli fanno riferimento a:

- ! livelli autorizzativi;
- ! segregazione funzionale delle attività autorizzative, operative e di controllo;
- ! controlli specifici;
- ! tracciabilità del processo decisionale e archiviazione della documentazione a support, anche attraverso il complesso software gestionale di proprietà della Società (PHGEST).

I Protocolli sono sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione.

La definizione dei Protocolli si completa e si integra con il Codice Etico e con il sistema documentale vigente, a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. 231/2001.

I principi etici sono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli *standard* di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno di Alphaomega. In particolare, la Società si impegna a:

- ! operare nel rispetto della legge e della normativa vigente;
- ! improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti Privati su principi etici quali la legalità, la lealtà, la trasparenza e la correttezza;
- ! mantenere nei rapporti con i clienti, fornitori, appaltatori, *partner* commerciali e terzi in

generare un comportamento improntato su principi etici quali la legalità, la lealtà, la trasparenza e la correttezza;

! evitare conflitti di interesse.

E' evidente che tale sistema documentale, così come il sistema organizzativo e di *governance*, è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di *business*, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc..

La dinamicità del sistema documentale implica il suo continuo aggiornamento, che si riflette, in caso di variazioni significative ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei profili di rischio associati, nella necessità di adeguamento del presente Modello.

Il sistema documentale nel suo complesso ha natura obbligatoria e non derogabile per tutti i Destinatari del presente Modello. Il sistema documentale, orientato al rispetto dei principi di comportamento e di controllo del presente Modello, specifica gli elementi operativi, sia di natura generale che puntuale, con cui la Società organizza e controlla le attività gestionali.

Il sistema documentale, unitamente all'utilizzo obbligatorio del programma gestionale per la gestione delle commesse di lavoro, è lo strumento primario con cui i Responsabili delle varie Funzioni aziendali indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Modello e dal Codice Etico.

Il sistema documentale è adeguatamente diffuso e reso disponibile a tutti i Destinatari del Modello nelle forme ritenute più idonee (ad es. attraverso spazi di rete dedicati alle procedure applicabili nelle varie Funzioni, comunicazioni interne, ecc.).

In particolare viene fornito ad ogni risorsa assunta un welcome kit in cui vengono illustrate procedure e norme interne di funzionamento dell'Organizzazione. Tale documentazione particolarmente analitica comprende: organigramme aziendale, job description, regolamento amministrativo, flussi di lavoro, istruzioni per gestire le commesse in assoluta trasparenza e senza possibilità di deviazioni con il gestionale PHGest.

Inoltre tutto il personale è al corrente, mediante circolari delle norme (veri e propri regolaenti) che disciplinano: viaggi e trasferte con relative costi, flusso della commessa e relative work flow, flusso amministrativo di gestione del personale, regolamento interno e codice etico.